

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/07/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36393-la-costituzione-cantonale-ticinese>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La costituzione cantonale ticinese

LA COSTITUZIONE CANTONALE TICINESE

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Principi fondamentali

L' Art. 1 della Costituzione cantonale ticinese (Cost.) definisce << *Repubblica democratica* >> il Canton Ticino. Negli Anni Novanta del Novecento, la Dottrina costituzionalistica ha abbandonato i concetti tradizionali liberal-democratici e, almeno a livello applicativo, l' attributo << *democratica* >> viene interpretato, sotto il profilo sostanziale, nel senso di uno Stato << *democratico-sociale* >>. In effetti, gli Ordinamenti successivi al secondo conflitto bellico mondiale manifestano una vivace impronta interventistica, grazie alla quale la Pubblica Amministrazione interviene potestativamente per risanare le lacune economiche, deontologiche e patrimoniali dei consociati. Viceversa, i Sistemi liberali, sino agli Anni Quaranta del Novecento, prevedevano una scorretta esaltazione dell' iniziativa economica privata, senza la preoccupazione di intervenire a beneficio delle classi sociali disagiate. Senz' altro, lo << *Welfare State* >> è meta-geograficamente imperfetto e, a volte, invadente ed ipertrofico. Tuttavia, anche le esasperazioni del liberalismo ottocentesco manifestavano il difetto, diametralmente opposto, di proclamare lo slogan << *enriches-vous !* >> senza un sistematico progetto di giustizia collettiva.

Il comma 2 Art. 1 Cost. afferma che << *la sovranità [del Canton Ticino] è limitata soltanto dalla Costituzione federale* >>. Tale chiusura centripeta ed isolazionista non è più praticabile nella Svizzera contemporanea, a causa della ratifica della CEDU e di molti Protocolli internazionalistici a cui anche il Canton Ticino è tenuto a conformarsi. Ormai, la Confederazione, dunque pure i Cantoni, sono membri effettivi del Consiglio d' Europa, il che auto-limita la sovranità sia a livello federale sia a livello cantonale. Pensare ad un Canton Ticino solitario ed autonomo significherebbe tornare ad una tipologia di Svizzera sottilmente xenofoba e smentita dalla vivace cooperazione con gli Ordinamenti dell' UE. Non mancano di certo i nostalgici dell' isolazionismo neutrale elvetico. Ciononostante, si tratta di una *ratio* ormai inapplicabile in uno Stato in cui l' immigrazione straniera ha cagionato la drastica diminuzione demografica della popolazione autoctona. Entro tale ottica, i flussi migratori e l' irreversibile naturalizzazione degli stranieri smentiscono o, comunque, rendono inidoneo l' Art. 2 Cost., che limita la sovranità alla sola << *universalità dei cittadini* >>, dimenticando (*rectius* : volendo dimenticare) la cifra considerevole dei residenti muniti di nazionalità non svizzera. Persino il comma 2 Art. 2 Cost. limita il diritto di voto al << *popolo* >>, senza citare e tenere in considerazione la terza generazione dei figli, dei nipoti e dei pronipoti di chi, da Paesi come l' Italia, la Polonia, l' Ungheria o la Francia ha posto stabile dimora in Canton Ticino, integrandosi perfettamente sotto i profili della lingua, dei costumi, del lavoro e della religione.

L' Art. 4 Cost. corregge in parte il nazionalismo orgoglioso, ancorché sterile, degli Artt. 1 e 2 Cost. . Infatti, senza distinguere tra residenti e cittadini, il comma 1 Art. 4 Cost. si impegna a promuovere << *la cultura, la solidarietà, il benessere economico ... e i valori ambientali* >> di chiunque si inserisce nel contesto socio-politico del Canton Ticino. Anzi (comma 2 Art. 4 Cost.), << *gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti* >> e, inoltre (comma 3 Art. 4 Cost.) , << *il Cantone promuove pari opportunità per i cittadini* >>. Come ovvio, il lemma << *cittadini* >> in chiosa all' Art. 4 Cost. include , sebbene non esplicitamente, anche i ticinesi non autoctoni.

L' Art. 6 Cost. amplia ed approfondisce l' Art. 7 BV, menzionando non soltanto un vago rispetto per la dignità umana, ma anche statuendo una concreta tutela per il << *diritto alla vita* >>. In modo ancor più dettagliato, il comma 3 Art. 6 Cost. proibisce << *la pena di morte, la tortura ed*

i trattamenti inumani e degradanti >>. Il pensiero non può non correre all' Art. 75 StGB in tema di Diritto Penitenziario. Anche il comma 3 Art. 27 Costituzione italiana enunzia Principi simili a quelli contemplati dall' Art. 6 Cost., pur se la civiltà carceraria del Canton Ticino supera altamente, nei fatti, certune vuote declamazioni retoriche italiane.

L' Art. 7 Cost. richiama , persino a livello linguistico, l' Art. 8 BV. Esso afferma la parità tra uomo e donna (commi 2, 3 e 4 Art. 7 Cost.). Inoltre, il comma 1 Art. 7 Cost. proibisce le discriminazioni << *per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute* >>. Dal punto di vista penalistico, siffatto divieto di <<*Rassendiskriminierung*>> rinviene giuridificazione nell' Art. 261 bis StGB, introdotto dalla novella del 18/06/1993 ed in vigore dallo 01/01/1995. Non si tratta di un compiaciuto esercizio retorico, come dimostra l' aspra severità giurisprudenziale del Bundesgericht. Nell' Art. 7 Cost. nonché nell' Art. 261 bis StGB, il Canton Ticino e l' intera Confederazione dimostrano di non aver dimenticato l' epoca dei profughi, dei rifugiati politici e dell' anti-semitismo.

L' Art. 8 Cost. (tranne il comma 2 lett. m) non brilla né per innovazione né per precisione giuridica. Esso ripete diritti soggettivi ed interessi legittimi contemplati e tutelati anche a livello di Costituzione federale. Infatti, la citata Norma cantonale ticinese garantisce la libertà personale, l' integrità fisica e morale (cfr. con Art. 10 BV), la libertà di coscienza e di religione (cfr. con Art. 15 BV), la libertà di opinione, di informazione e di stampa (cfr. con Art. 16 BV), la tutela della privacy (cfr. con Art. 13 BV), la libertà di associazione, riunione e manifestazione pubblica (cfr. con Artt. 22 e 23 BV), il diritto di sciopero (cfr. con Art. 28 BV), la libertà di domicilio (cfr. con Art. 24 BV), la proprietà privata (cfr. con Art. 26 BV), l' attività economica (cfr. con Art. 27 BV), il diritto di petizione alle Pubbliche Autorità (cfr. con Art. 33 BV). L' elenco è ripetitivo e stanchevole. Esso nulla aggiunge e nulla toglie alla Carta fondamentale di rango federale. L' unica basilare e lodevole novità è costituita (Art. 8 comma 2 lett. m) dalla << *libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle Autorità Pubbliche* >>. Molti Ordinamenti non tutelano le Istituzioni scolastiche private, le quali sono reputate qualitativamente inferiori. Si tratta di un luminoso traguardo di civiltà, sconosciuto, almeno per ora, in Stati come l' Italia, nella quale permangono pregiudizi pesanti ed anti-egualitari nei confronti delle Scuole private parificate.

L' Art. 9 Cost. è decisamente malsortito, in tanto in quanto assomma, nei propri tre commi, garanzie non armoniosamente e contenutisticamente connesse tra di loro. Il primo comma Art. 9 Cost. ha premura di proteggere la libertà personale, la riservatezza del domicilio e la segretezza delle comunicazioni. Il risultato è una somma tutt' altro che logica e lineare degli Artt. 10 comma 2 BV, 24 BV e 13 BV. Assai più comprensibili sono, invece, i commi 2 e 3 Art. 9 Cost. . La comune *ratio* dei testé citati commi traduce, a livello cantonale, le garanzie processuali accusatorie ex Artt. dal 29 al 32 BV. Infatti, gli ultimi due commi dell' Art. 9 Cost. vincolano alla stretta e tassativa Legalità ogni provvedimento di fermo, di arresto, di perquisizione e di internamento. In tutti i casi di custodia cautelare, il recluso ha diritto di << *essere sentito da un Magistrato entro il giorno successivo al provvedimento e ha diritto di essere assistito da un legale* >>. Alla luce di Articoli come il 13, il 24 ed il 111 della Costituzione italiana, è impossibile non rimarcare, con grande soddisfazione culturale, quanto tale garantismo democratico sia stato vergognosamente calpestato durante le dittature del II conflitto bellico mondiale. Dunque, il Principio Accusatorio, anche in Canton Ticino, non è una nozione astratta, bensì esso rappresenta una notevole conquista, dopo circa trent' anni, in Europa, di processi sommari e di esecuzioni capitali a titolo di rappresaglia. Il vivo augurio è che tali conquiste giuridiche siano irreversibili, il che non è per nulla scontato vista la possibilità concreta dell' olocausto nucleare e la minaccia ostinata del fondamentalismo islamico. L' inviolabilità della libertà personale continua ad essere sancita anche nel successivo Art. 10 Cost. . Ivi, seppur con eccessiva sintesi, sono vietati i Tribunali di eccezione, è tutelato il diritto alla difesa ed al gratuito Patrocinio, se indispensabile. Il comma 4 Art. 10 Cost. asserisce che << *il Cantone [Ticino] risponde del danno materiale e morale derivante dall' ingiusta privazione della libertà personale* >>

L' Art. 11 Cost., in tema di cittadinanza in Canton Ticino, si limita, nel secondo comma, a prevedere agevolazioni << *in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita* >>.

Pertanto, rimangono privi di garanzia costituzionale gli interessi legittimi degli individui naturalizzati da tre o più generazioni. Ormai, in territorio ticinese, quasi tutta la popolazione possiede origini italiane ed è raro rinvenire cittadini svizzeri italo-foni non coinvolti, direttamente od indirettamente, con i bicentenari e costanti flussi migratori dalle Regioni italiane, tant'è vero che il successivo Art. 12 impone l'ubbidienza alla Costituzione cantonale ad << ognuno >>, senza distinzioni tra residenti e cittadini.

2. Diritti e obiettivi sociali

L'Art. 13 Cost. si divide in due commi. Il primo comma è destinato ad << ogni persona nel bisogno >>, la quale, nell'ottica democratico-interventistica, << ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana ed alle cure mediche essenziali >>. Il comma 2 Art. 13 Cost. si focalizza sui consociati in età infantile. Il loro eventuale disagio dev'essere coraggiosamente affrontato dalla Pubblica Amministrazione, grazie ad una costante attività di protezione, di assistenza e di guida. Molto rilievo è riservato pure (comma 2 ult. cpv. Art. 13 Cost.) alla << formazione scolastica gratuita >>. Da notare, benché sia antropologicamente scontato, che l'Art. 13 Cost. non impiega, con attinenza al caso del bambino, né il lemma << cittadino >> né il lemma << residente >>, il che toglie ogni dubbio circa eventuali discriminazioni razzistiche. Del resto, il Canton Ticino, come tutti gli altri Cantoni, si è sempre distinto, specialmente all'estero, a motivo delle proprie iniziative umanitarie in difesa dell'infanzia denutrita e maltrattata.

L'Art. 14 Cost. (*Obiettivi sociali*) è inficiato dal consueto difetto ticinese dell'eccessiva sintesi. Esso contiene una serie di interessi legittimi catalogati con una sintassi squallidamente categorica e pressoché algebrica. Per il vero, la Costituzione italiana del 1948 è linguisticamente più ricca grazie a periodi più calibrati e più ampi. L'Art. 14 Cost. giuridifica il diritto ad un lavoro dignitoso, il diritto ad un'abitazione adeguata, il diritto di tutela per le Donne prima e dopo la Gravidanza, il diritto infantile ad un regolare sviluppo, il diritto ad una corretta formazione della gioventù, il diritto all'istruzione ed all'apprendistato, il diritto ad una libera professione ed il troppo obliato diritto ad una vigorosa tutela dei disabili. Seguono riferimenti retorici alla protezione dell'ambiente naturale e dell'espressione artistica. In realtà, l'Art. 14 Cost. si sostanzia in una ripetizione letterale dell'Art. 41 BV. Ogni specificazione viene delegata al Legislatore federale ed a quello cantonale. Chi confronta il BV e la Costituzione cantonale ticinese ne esce con l'amarezza esegetica di un periodare noioso, retorico e privo di utili specificazioni tecniche.

3. Organismi sociali

Il Comune ticinese (Art. 16 Cost.) << è un ente di diritto pubblico >> potestativamente limitato, se e quando necessario, dal Cantone e dalla Confederazione. Gli Organi comunali (Art. 17 Cost.) sono l'Assemblea comunale, il Municipio e, specialmente in caso di necessità di referendum, il Consiglio comunale. Il Municipio ed il Consiglio comunale sono eletti ogni 4 anni con il sistema elettorale proporzionale (comma 1 Art. 18 Cost.). Il Municipio, autentico Ente di Governo, è presieduto dal Sindaco ed è formato da almeno 3 soggetti (comma 2 Art. 18 Cost.). Molto interessante è il << consorzio di Comuni >> (Art. 19 Cost.). Come nel caso dell'italica << conferenza di servizi >>, tale consorzio è un ente di diritto pubblico, che agevola e velocizza la cooperazione inter-comunale. Si pensi alle grandi opere stradali, ai gasdotti di lunga percorrenza o alle zone recettizie regionali e non limitabili ad un territorio ritretto. Tuttavia, qualunque consorzio di Comuni è sottoposto alla vigilanza del Consiglio di Stato ticinese. Anche nel caso di fusione o separazione di Comuni, il referendum locale necessita dell'approvazione del Gran Consiglio del Canton Ticino, tranne per le frazioni di modesta estensione (Art. 20 Cost., novellato con votazione popolare del 25/09/2005).

L'Art. 21 Cost. suddivide il Canton Ticino in 8 Distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

Gli altri tre Organi muniti di personalità giuridica di diritto pubblico sono i Patriziati (Art. 22 Cost.), la Chiesa Cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata (Art. 24 Cost.). Viceversa, non sono persone *in jure publico* i Partiti Politici (Art. 25 Cost.) ed i Sindacati (Art. 26 Cost.).

4. Diritti e doveri politici

Possiede diritto di voto ogni cittadino svizzero che abbia compiuto i 18 anni d'età. In caso di votazioni di rango cantonale, è richiesto il domicilio stabile in Canton Ticino. Sono esclusi dai diritti politici gli infermi di mente e gli incapaci di discernimento (Art. 27 Cost.). Alla luce del complesso equilibrio federale elvetico, il diritto di voto attivo riguarda non soltanto le votazioni cantonali e comunali, ma anche i referenda, la revoca del Consiglio di Stato del Ticino e la revoca del Municipio (Art. 28 Cost., novellato a mezzo della votazione popolare dello 07/03/2010). In terzo luogo, è eleggibile a membro di un' Autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale. Similmente, è eleggibile a membro di un' Autorità comunale chi è domiciliato nel Comune oggetto della votazione (Art. 29 Cost.).

L' Art. 30 Cost. tutela, garantisce e favorisce il voto degli svizzeri maggiorenni residenti all' estero. Naturalmente, il voto è segreto (Art. 31 Cost.), ma esso non è obbligatorio, pur se viene qualificato dall' Art. 32 Cost. come un << *dovere civico* >>. Viceversa, nell' Ordinamento greco, l' omessa partecipazione alle elezioni è severamente sanzionata. Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla. Anzi, la Legge può rendere obbligatoria l' accettazione (Art. 33 Cost.). Nell' attuale dibattito politico italiano, taluni intendono estendere l' elettorato attivo comunale e regionale agli immigrati stranieri, purché regolarmente domiciliati. In Canton Ticino, per ora, gli Artt. dal 27 al 34 escludono tassativamente questa possibilità, nonostante il Canton Ticino sia ormai popolato, in maggioranza, da emigrati italiani, ben naturalizzati ed integrati da almeno tre generazioni.

5. Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca

Senza dubbio, gli Artt. dal 35 al 46 Cost. non recano l' abitudinaria retorica tipica dei Principi fondamentali. Nel caso in esame, le Norme sono altamente tecniche e non v' è spazio per bizantinismi ed enunciazioni pseudo-morali.

Ex Art. 35 Cost., sono eletti dal popolo, in un unico circondario costituito dall' intero Cantone: la Costituente, il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, i deputati al Consiglio degli Stati ed i deputati al Consiglio Nazionale. In secondo luogo, sono eletti dal popolo nel Comune: il Consiglio comunale, il Municipio ed il Sindaco. Fa eccezione il Giudice di Pace (comma 2 Art. 35 Cost.), che è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione. Come si nota, trattasi di dati normativi molto precisi, pressoché algebrici e non esiste spazio per ridondanze e deontologie varie.

Il Gran Consiglio (Art. 36 Cost.) elegge: i Giudici del Tribunale d' Appello, il Presidente dei GIAR ed ogni singolo GIAR, il Procuratore Generale del Ticino, i Procuratori Pubblici, i Pretori, il Presidente ed i membri dei Tribunali delle espropriazioni, il Magistrato dei minorenni, una parte dei componenti del Consiglio della Magistratura ed i giurati cantonali. Agli occhi di un giurista italiano, la parziale elettività della Magistratura cantonale ticinese può apparire priva di *ratio*, ma il Canton Ticino eccelle per equilibrio tra la variabile della Legalità e quella dell' Opportunità (www.ristretti.it/commenti/2009/giugno/pdf18/articolo_baiguera.pdf).

L' iniziativa popolare legislativa è giuridificata dagli Artt. dal 37 al 43 Cost. . In linea di Principio, almeno 7.000 cittadini ticinesi aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio una domanda di accettazione, elaborazione, modificazione o abrogazione di una Legge o di un Decreto Legislativo (Art. 37 Cost.). Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina la ricevibilità della domanda, acclarando però preventivamente se l' iniziativa popolare sia o non sia antinomica rispetto al Diritto cantonale ticinese, al Diritto federale o a qualche Norma di Diritto

Internazionale ratificata dalla Confederazione (Art. 38 Cost.). Qualora l' iniziativa popolare sia in forma elaborata, essa, se non è accolta dal Gran Consiglio, viene sottoposta al voto popolare. All' opposto, se la proposta è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto al fine di trasformarlo in un vero e proprio Testo giuridico preciso e circostanziato (commi 1 e 2 Art. 39 Cost.). In ogni caso, il Gran Consiglio può presentare una contro-iniziativa diametralmente o parzialmente opposta a quanto proposto dai 7.000 o più cittadini ticinesi firmatari (comma 3 Art. 39 Cost.). Se all' iniziativa popolare, il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto *de jure condendo*, i votanti debbono decidere, in un' unica votazione, se preferiscono l' iniziativa od il contro-progetto (Art. 40 Cost.). Tale procedura ora descritta, vale anche qualora almeno un quinto dei Comuni del Canton Ticino proponga al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa (Art. 41 Cost.). Se, nei 45 giorni dalla Pubblicazione nel Foglio Ufficiale, i 7.000 o più cittadini proponenti, o un quinto dei Comuni del Cantone, richiedono un referendum, esso è indetto qualora afferisca a Leggi, Decreti Legislativi, atti che comportano una spesa superiore a 1.000.000 di Franchi o una spesa annua superiore a 250.000 Franchi annui per 4 anni di seguito. La medesima regola referendaria si applica anche agli atti di adesione ad una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo (Art. 42 Cost.). Infine (Art. 43 Cost.), le Leggi, i Decreti Legislativi ed i giudicati urgenti entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio (comma 1 Art. 43 Cost.). L' atto urgente perde la propria validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d' urgenza (comma 2 Art. 43 Cost.)

Fatta eccezione per l' Art. 44 Cost., gli Artt. 44a, 45 e 46 Cost. sono stati novellati con la votazione popolare dello 07/03/2010. I voti favorevoli alla Revisione furono 47.602, i contrari 33.772.

L' Art. 44 Cost., agevolmente comprensibile sotto il profilo della *ratio*, consente a 15.000 o più cittadini ticinesi di domandare al Gran Consiglio la decadenza del Consiglio di Stato. Tale richiesta non è avanzabile né nei primi 12 mesi di Governo né trascorsi 3 anni dall' elezione del Consiglio di Stato.

Il nuovo Art. 44a Cost. consente ad almeno il 30 % degli svizzeri residenti in un Comune del Ticino di chiedere al Consiglio di Stato la decadenza del Municipio. Siffatta proposta non è presentabile né nel primo né nell' ultimo anno della Legislatura.

6. Il Potere Legislativo

I 90 deputati del Gran Consiglio ticinese esercitano il Potere Legislativo (comma 1 Art. 57 Cost.). Un altro fondamentale attributo potestativo del Gran Consiglio è la vigilanza, peraltro sinallagmatica, sul Consiglio di Stato e sui Tribunali del Canton Ticino (comma 2 Art. 57 Cost.)

L' Art. 58 Cost. deferisce ad un' apposita Legge cantonale il sistema di elezione dei Granconsiglieri. L' unica precisazione, nella Costituzione cantonale ticinese, è che il sistema elettivo del Gran Consiglio deve sempre essere proporzionale e deve consentire ai Partiti Politici di garantire la loro rappresentanza nella varie Regioni del Cantone.

Le competenze del Gran Consiglio sono oggetto di una lunga elencazione catalogica , contenuta nell' Art. 59 Cost., che è stato oggetto di Revisione parziale a seguito della votazione popolare del 25/09/2005. Più specificamente, compete al Gran Consiglio di auto-determinarsi a mezzo di un Regolamento, adottare / modificare / respingere i Progetti di Legge o di Decreto Legislativo, disciplinare il Diritto Tributario del Ticino, controllare il Bilancio della Pubblica Amministrazione, autorizzare la vendita di beni demaniali, fissare la retribuzione dei Magistrati cantonali, concedere l' amnistia o la grazia e, dal 2005, esercitare i diritti di iniziativa e referendum che il Bundesverfassung attribuisce al Cantone

La prima seduta plenaria del Gran Consiglio è convocata dal Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di elezione (comma 1 Art. 60 Cost.). Le successive sedute sono ordinarie, oppure straordinarie, ossia richieste con la massima urgenza dal Consiglio di Stato o da almeno 30 deputati

(comma 2 Art. 60 Cost.).

Nell' Art. 61 Cost., è statuito che il Presidente del Parlamento cantonale in esame viene eletto ogni 12 mesi, ma un ex Presidente non è mai immediatamente rieleggibile (Art. 61 Cost.)

Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche (Art. 63 Cost.) e la maggioranza richiesta per ogni delibera è del 51 %. Tale quorum, in particolar modo, è richiesto nel caso di destituzione di un componente del Consiglio di Stato (comma 2 Art. 62 Cost.). Come si può notare, gli Artt. dal 57 al 64 Cost. impongono un continuo alternarsi di pesi e contro-pesi, al fine di massimizzare l' equilibrio tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato, ovvero tra Potere Legislativo e Potere Esecutivo.

7. Il Potere Esecutivo

In Canton Ticino, il Potere Esecutivo compete al Consiglio di Stato, composto da 5 membri (Art. 65 Cost.)

Anche il Consiglio di Stato è eletto con un sistema proporzionale senza correttivi maggioritari (comma 1 Art. 66 Cost.). In modo assai dettagliato, la ripartizione dei cinque seggi tra i vari Gruppi del Gran Consiglio è descritta nei commi 2, 3 e 4 Art. 66 Cost. . Tale regola è complicata, ma, soprattutto, soggetta a continue novellazioni normative. In sintesi, la *ratio* dei commi 2, 3 e 4 Art. 66 Cost. consiste nel garantire, in Consiglio di Stato, la presenza di tutti i Partiti maggiori. Dunque, la rappresentanza, nel Governo, dei Gruppi politici deve (*rectius* : dovrebbe) assicurare e, anzi, favorire la normale dialettica ideologica, senza consentire egemonie eccessive. In realtà, a livello concreto, la formazione del Consiglio di Stato ticinese nonché dei Dipartimenti è il frutto, come nel caso dell' Ordinamento italiano, di tutt' altro che pacifiche alleanze aspramente prestabilite in epoca pre-elettorale.

Con molta lungimiranza, l' Art. 67 Cost. richiede ai Consiglieri di Stato di essere incensurati o, perlomeno, di aver commesso lievi infrazioni << *non contrarie alla dignità della carica* >>

Le delibere del Consiglio di Stato richiedono sempre almeno la maggioranza del 51 %. Tuttavia, per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali necessita il voto concorde di almeno 4 dei 5 membri (coma 2 Art. 69 Cost.). Inoltre, i Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto (comma 3 Art. 69 Cost.). In terzo luogo, il ben calibrato Art. 69 Cost. prevede l' istituzione di specifici Dipartimenti cantonali simili a quelli di rango federale (comma 4 Art. 69 Cost.). Ad ogni persona fisica o giuridica è garantita la possibilità di presentare ricorso contro le delibere del Consiglio di Stato e dei relativi Dipartimenti (comma 5 Art. 69 Cost.).

Le attività governative del Consiglio di Stato sono facilmente intuibili (Art. 70 Cost.). Esso pianifica le attività amministrative del Cantone, impone ed organizza l' esecuzione fattuale delle Norme federali e cantonali, amministra le Finanze pubbliche del Ticino, dirige la Pubblica Amministrazione, nomina i funzionari destinati a cariche statali, vigila sui Comuni, assicura l' ordine pubblico e rappresenta il Canton Ticino di fronte agli altri Cantoni ed alle Autorità federali.

Il Consiglio di Stato reca il potere di presentare al Gran Consiglio Disegni di novellazioni di rango costituzionale, Progetti di Legge e Proposte di Decreti Legislativi. Di solito, gli Avamprogetti che il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio costituiscono il frutto di lunghe e non semplici Procedure di Consultazione rivolte a centinaia di soggetti e corporazioni tanto di Diritto Pubblico quanto di Diritto Privato (commi 1 e 2 Art. 71 Cost.).

8. Il Potere Giudiziario

A prescindere dai retorici Artt. 73 e 74 Cost., il Potere Giudiziario è distinto in tre Giurisdizioni, come in tutti gli Ordinamenti di *Civil Law*. La Giurisdizione , dunque, è Civile (Art. 75 Cost.), Penale (Art. 76 Cost.) ed Amministrativa (Art. 77 Cost.).

In Canton Ticino, la Giurisdizione Civile è esercitata dai Giudici di Pace, dai Pretori e dal Tribunale d' Appello (comma 1 Art. 75 Cost.). Esistono pure Sezioni specifiche riservate al Diritto Commerciale, al Diritto del Lavoro ed al Diritto delle Locazioni (comma 2 Art. 75 Cost.).

In secondo luogo, la Giurisdizione Penale (comma 1 Art. 76 Cost.) è esercitata dal Tribunale Penale di prima istanza, dal Tribunale Penale di seconda istanza e dal Magistrato dei Minorenni. In caso di pene pecuniarie, il Giudizio è stralciato verso Autorità Amministrative di riscossione, fatto salvo il versamento anticipato di una provvisoria (comma 3 ult. cpv. Art. 76 Cost.).

Infine, la Giurisdizione Amministrativa compete al Tribunale Amministrativo cantonale ed al Tribunale ticinese delle Assicurazioni (Art. 77 Cost., novellato parzialmente a mezzo Referendum popolare in data 25/09/2005, con 59.767 voti favorevoli e 14.452 voti contrari).

La Vigilanza sui Magistrati è esercitata, in Ticino, dal Consiglio della Magistratura, che rende periodicamente conto della propria attività al Gran Consiglio (comma 1 Art. 79 Cost.). 4 dei 7 componenti del citato Consiglio sono eletti dal Gran Consiglio, 3 dall' Assemblea dei Magistrati a tempo pieno (comma 2 Art. 79 Cost.)

A seguito delle iniziative popolari del 25/09/2005, nonché dello 01/06/2008, il periodo di nomina dei Magistrati è di 10 anni non rinnovabili nel breve periodo.

9. Revisione della Costituzione cantonale ticinese

Con poca prudenza anti-dittatoriale, il comma 1 Art. 82 Cost. prevede non soltanto la Revisione parziale della Carta fondamentale, ma anche quella totale.

In caso di Revisione parziale, sono ammesse al massimo due varianti (comma 2 Art. 82 Cot.).

Ogni Revisione della Costituzione del Ticino dev' essere approvata in sede di votazione popolare.

La Revisione totale comporta l' insediamento di un' Assemblea Costituente. Inoltre, la novellazione dell' intera Costituzione può essere proposta soltanto dal Consiglio di Stato, dal Gran Consiglio , ma specialmente da almeno 10.000 cittadini svizzeri residenti in Canton Ticino (Artt. 83 e 84 Cost.).

La Revisione parziale è ammessa con un sistema simile (commi 1 e 2 Art. 85 Cost.). Tuttavia, il Gran Consiglio può rigettare l' istanza in caso di antinomie tecnico-giuridiche sia di rango cantonale sia, eventualmente, di rango federale. Nella totalità dei casi, le Revisioni parziali su iniziativa popolare sono oggetto di un referendum, nel quale i cittadini ticinesi debbono decidere se accogliere il Progetto popolare o, viceversa, il contro-Progetto elaborato dal Gran Consiglio.

Dopo la modifica del 25/09/2005, l' Art. 89 Cost. assegna 5 anni per la conclusione di una Revisione totale e 18 mesi per portare a termine una Revisione parziale

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com